

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3530

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARTA, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BORTOLANI, CACCIA, CATTANEI, CONTU, FALCONIO, FARAGUTI, FEDERICO, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FOTI, FUSARO, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MAROLI, MENSORIO, MENZIANI, NAPOLI, PATRIA, PISICCHIO, PRANDINI, PUCCI, QUIETI, ROCELLI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, SCOZIA, SINESIO, TASSONE, ZANFORLIN, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 1° luglio 1982

### Modifica dell'articolo 81 del codice penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta, diretta ad integrare l'articolo 81 del codice penale, è resa indispensabile da un'interpretazione giurisprudenziale, purtroppo costante, che si ritiene non giusta.

La Suprema corte, infatti, continua a ritenere che « non può invocarsi l'applicazione del disposto di cui all'articolo 81, secondo capoverso, del codice penale allorché il nesso della continuazione venga richiesto in riferimento ad un reato oggetto del giudizio in corso ad altro reato già giudicato, che costituisce violazione meno grave del primo, non essendo consentita una nuova valutazione dei fatti già giudicati ed una nuova valutazione della pena base ». (Cassazione, Sezione V — 26 settembre 1980 in *Giustizia penale*, luglio 1981 — p. II, vol. 415, n. 468 con ri-

chiami di giurisprudenza del Supremo collegio).

La conseguenza pratica di tale insegnamento è che l'imputato — se i fatti per i quali è stato giudicato verranno ritenuti meno gravi di quelli giudicandi — non potrà fruire dei vantaggi derivanti dall'articolo 81 del codice penale. Potrà invece fruirne se verranno ritenuti più gravi: il risultato sostanziale e cioè condizionato dalla circostanza accidentale che siano giudicati per primi i fatti più gravi, con conseguenze evidenti sul piano punitivo.

La situazione pregiudizievole indicata è divenuta ancora più frequente da quando è stato introdotto in via normale il rito direttissimo per i reati relativi alle armi.

È accaduto più volte che imputati di porto o detenzione abusiva di armi e di ricettazione o di furto delle stesse armi, e cioè di una pluralità di reati in concorso formale tra loro, non possano vedere applicate nei loro confronti le disposizioni previste dall'articolo 81 del codice penale. Infatti, procedendosi al rito direttissimo per le armi, non potrà essere dichiarata la continuazione per la ricettazione, perché (sicuramente nel caso di armi comuni) la ricettazione è più grave della detenzione. Questa è una fattispecie nella quale ci si imbatte molto spesso. A nostro sommo avviso la giurisprudenza attuale della Suprema corte, che è in contrasto col precedente orientamento dello stesso Supremo collegio (Cassazione 27 novembre 1961 ric. Cestelli e 18 dicembre 1963 ric. Cattaneo in *Giustizia penale* 1964, II, c. 684 M. 911 tutte citate in M. Landi, *Mass. Ann. Cass. Pen.* 1971, pag. 783-784) e con autorevolissima dottrina (MANZINI, *Trattato di diritto penale*, ed. 1961, vol. II, pag. 682; LEONE, *Tratta-*

*to di procedura penale*, vol. III, 1961, pag. 362 ed altri), non sia rispondente a criteri di corretta interpretazione delle fattispecie illustrate. Purtroppo, trattandosi di interpretazione ormai costante, è dubbio che possa modificarsi, neppure di fronte a casi di manifesta ingiustizia come nelle ipotesi di concorso formale, cioè realizzati con unica azione.

La soluzione è pertanto quella di codificare con una norma modificativa dell'articolo 81 del codice penale l'interpretazione avallata da un'autorevole dottrina (MANTOVANI, *Manuale*, pag. 444, Ed. CEDAM) e applicata da numerosi giudici di merito.

Quando cioè il fatto di continuazione sia quello più grave, il giudice dovrà determinare la pena per il secondo fatto, aumentarla per la continuazione e dedurre dal totale la pena già inflitta col giudicato: in tal modo all'imputato verrà inflitta la pena adeguata al reato continuato nel complesso e sarà nel contempo fatto salvo il giudicato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 81 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per uno o più reati commessi anteriormente o posteriormente al fatto per il quale è stata pronunciata condanna, pur se la violazione o le violazioni giudicate successivamente siano più gravi di quella o di quelle giudicate in precedenza. Ma la pena base non potrà essere inferiore a quella di cui alla sentenza passata in giudicato ».